



R. Cron. 873/2014

IL TRIBUNALE DI ROVIGO

riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

Dott.ssa Alessandra Paulatti,	Presidente
Dott. Mauro Martinelli,	Giudice relatore
Dott.ssa Pierangela Congiu,	Giudice

nella causa rubricata sub n. **2/2014** R.G. Conc. Prev., ha pronunciato il seguente

DECRETO

letta la proposta di concordato preventivo presentata dalla "CSE Strutture s.r.l. in liquidazione", depositata in data 28 luglio 2014;

considerato che il ricorso contiene la domanda di scioglimento da alcuni contratti bancari (dettagliatamente indicati alle pp. 4 e 5 della proposta), domanda già presentata nel ricorso volto alla concessione del termine di cui al sesto comma dell'art. 161 l.f., respinta per mancanza di *disclosure*;

considerato che la mancata audizione dei contraenti *in bonis*, a parere di questa autorità, non recherebbe alcun pregiudizio, né lesione del contraddittorio, atteso che nessuna facoltà sostanziale è attribuita a quest'ultimi, i quali non potrebbero addurre giustificazioni derivanti dalla lesione della loro posizione giuridica idonee a rifiutare lo scioglimento del contratto o la sua sospensione (posto che la valutazione operata in sede giudiziale riguarda la sola ammissibilità della proposta concordataria e non può mai contemperare gli interessi sostanziali delle due parti), né contestare la determinazione della indennità operata dal ricorrente, riservata alla sede cognitoria ordinaria civile;

considerato che la diversa opinione giurisprudenziale si fonda sulla asserita violazione del contraddittorio, senza considerare, tuttavia, che il principio richiamato

– valorizzato dall'art. 111 della Costituzione quale cardine del nostro sistema processuale – non esiste in sé e per sé, ma esclusivamente quale veicolo imprescindibile per l'esercizio di diritti e facoltà giuridiche attribuite alla parte;

ribadito come non possa esservi lesione del contraddittorio ove la parte che lamenta la pretermissione del diritto a contraddire non avesse una posizione giuridica tutelata dall'ordinamento attraverso l'esercizio di un diritto;

ritenuto che, nel caso di specie, il terzo contraente non possa esercitare alcun potere o diritto – legato alla lesione della propria posizione contrattuale a causa dello scioglimento – limitandosi la sua difesa a far emergere elementi utili ad una prudente valutazione del Tribunale;

considerato che, dunque, la audizione del terzo si risolve in una attività istruttoria non necessaria in ogni circostanza, rimessa alla valutazione del Tribunale, il quale mantiene ogni considerazione al riguardo, posto che l'autorizzazione giudiziale, di fatto, si fonda sulla comparazione tra la proposta concordataria e la funzionalizzazione teleologica dello scioglimento contrattuale con la stessa;

dato atto che autorevole dottrina ha condiviso tale impostazione, sottolineando come diversamente opinando dovrebbero ritenersi litisconsorti necessari anche tutti i creditori concordatari, i quali andrebbero puntualmente convocati (*“La norma in commento, infatti, impone al Giudice di valutare, all'esclusivo fine di consentire il corretto svolgimento della procedura concordataria e nel solo interesse dei creditori concordatari, se vi sia o meno convenienza nello scioglimento ovvero nella sospensione dei contratti in essere, vale a dire, in altre parole, se tale soluzione sia efficiente e funzionale ai fini della predisposizione e dell'esecuzione del piano concordatario. Il Tribunale è dunque chiamato a valutare se, sulla base del piano concordatario, sia maggiormente conveniente mantenere in essere il contratto, con conseguente diminuzione del patrimonio a disposizione della Procedura, ovvero sospenderlo e/o scioglierlo, come richiesto dal debitore concordatario, sollevando in tal modo la Procedura dall'onerosità del contratto stesso e tenendo in debita*



considerazione che il risparmio economico così ottenuto può comportare, da un lato, un sensibile vantaggio per i creditori medesimi in termini di soddisfacimento dei rispettivi crediti, ovvero, dall'altro lato, può essere utilizzato (*rectius*, reinvestito) allo scopo di consentire la continuazione dell'impresa. Ne discende che, allorquando il Tribunale si trovi di fronte ad un'istanza per lo scioglimento o la sospensione del contratto in corso di esecuzione ex art. 169-bis legge fallim., l'interrogativo che lo stesso deve porsi non è se vi sia un interesse della controparte contrattuale «lesa» dallo scioglimento e/o sospensione del contratto prevalente rispetto a quello del debitore concordatario, ma soltanto se sussista o meno un effettivo interesse del debitore stesso a sciogliersi dal contratto, come pure se l'istanza formulata in tal senso sia realmente funzionale e servente alla realizzazione del piano concordatario, in termini di riduzione dei costi di gestione dell'attività di impresa, al punto da giustificare il «sacrificio» del contraente in bonis. In questi termini, dunque, deve essere inteso il contemperamento di interessi operato dal legislatore con l'introduzione dell'art. 169-bis legge fallim.. Il Tribunale dovrà autorizzare lo scioglimento e/o la sospensione in tutti quei casi in cui la richiesta del debitore concordatario sia necessaria ed utile alla realizzazione del piano concordatario: in presenza di un siffatto interesse, l'autorizzazione dovrà essere accordata, senza che essa possa incontrare un limite nell'eventuale controinteresse specifico della controparte contrattuale in bonis. [...]. Considerato che, come abbiamo detto, il Tribunale è chiamato a valutare soltanto l'opportunità dello scioglimento o della sospensione del contratto ai fini della buona riuscita della procedura concordataria, non dovendo soffermarsi sull'analisi del controinteresse della controparte contrattuale in bonis, nessuna problematica di litisconsorzio può porsi dal punto di vista processuale e il provvedimento autorizzativo potrà ben pronunciarsi *inaudita altera parte*");

evidenziato, sotto un profilo fattuale, come non solo lo scioglimento del contratto divenga parte della proposta concordataria, come tale rimessa al sindacato del solo ceto creditorio – il che giustifica una valutazione in termini di mera compatibilità da

parte del Tribunale – ma neppure il rigetto dell’istanza, per dar prevalenza all’interesse del terzo creditore, si risolverebbe in una tutela reale della parte negoziale, posto che ciò determinerebbe verosimilmente la transizione alla procedura fallimentare con analoga sorte giuridica del rapporto pendente;

considerato che altra giurisprudenza di merito (Tribunale di Prato, sez. feriale, 8 agosto 2014 in *il fallimentarista.it*) ha ritenuto che il Tribunale abbia un potere-dovere di soppesare le posizioni giuridiche delle due (o più) parti contrattuali, potendo rifiutare la autorizzazione allo scioglimento qualora ciò sia eccessivamente pregiudizievole per il terzo, senza tuttavia ancorare normativamente tale potere ad una norma dell’ordinamento, in guisa da operare un potenziale correttivo alla disposizione non giustificato e non condivisibile, che crea un *vulnus* nei principi di determinatezza e legalità;

IL CASO.it
preso atto che la Corte di Appello di Venezia (20 novembre 2013 in *www.ilcaso.it*: “*nell’ambito del procedimento per la sospensione o lo scioglimento dei contratti in corso di esecuzione nel concordato preventivo di cui all’articolo 169 bis L.F., a è necessaria la convocazione in contraddittorio del terzo contraente, la cui partecipazione non può essere rimandata alla eventuale fase di gravame avverso il provvedimento autorizzatorio*”) condivide il prevalente orientamento giurisprudenziale che reputa indispensabile, ai fini della validità giuridica della autorizzazione, la convocazione dell’altro contraente (e ciò anche ai fini della sospensione dei contratti, nonostante la valenza cautelare del provvedimento), sicché, pur dissentendo, onde evitare eventuali impugnazioni e ritardi nella procedura, si aderisce alla predetta impostazione, pur richiamando le premesse fatte ed evidenziando come ciò determini costi in prededuzione evitabili;

considerato che la decisione sulla autorizzazione allo scioglimento dei contratti è elemento pregiudiziale la valutazione di ammissibilità della proposta concordataria, a mente del tenore del ricorso


P. Q. M.

fissa l'udienza del **3 ottobre 2014 alle ore 12,30** per la comparizione del debitore e dei contraenti indicati nel ricorso e controparte nei contratti oggetto di domanda di autorizzazione alla risoluzione (Monte Paschi s.p.a. e Banca popolare di Vicenza), con termine per la notificazione fino al 26 settembre 2014, delegando per la loro audizione il dott. Mauro Martinelli.

Si comunichi al debitore ed al Pubblico Ministero.


Rovigo, 9 settembre 2014

Il Giudice estensore



Il Presidente

- dott. *lle* ALESSANDRA PAULINI



Depositato in Cancelleria

il 11 SET 2014

Il Cancelliere

IL CANCELLIERE p.e. B3
(Dott. GRAZIANO ZATTRA)

IL CASO.it